

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato da

SEAB S.p.A.



(in seguito, per brevità, “SEAB” o “la Società”)

STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Data Approvazione CdA	Descrizione della modifica
1	30/05/2022	Prima emissione
2	19/05/2025	Aggiornamento del Modello a seguito dell’inserimento nel catalogo dei reati 231/01 di nuovi reati. Recepimento delle modifiche apportate dal D.lgs. 24/2023 sul Whistleblowing.

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 PREMessa	4
1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N°. 231/2001	4
1.3 LE SANZIONI	24
1.4 LE MISURE CAUTELARI	25
1.5 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	26
1.6 REQUISITI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	26
1.6.1 <i>Le Linee Guida di Confindustria</i>	29
2. LA SOCIETÀ	31
2.1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	31
2.2 OGGETTO SOCIALE	31
2.3 GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ	32
2.4 STRUTTURA DEI CONTROLLI INTERNI E SISTEMI DI GESTIONE	34
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	35
3.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	35
3.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO E METODO DI LAVORO	35
3.3 MAPPATURA AREE A RISCHIO	36
3.4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	44
3.5 STRUTTURA DEL MODELLO.....	45
3.6 DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO	45
3.7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI E/O RICHIAMATI E DOVERI CONNESSI	45
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	47
4.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	48
4.2 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	49
4.3 SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E TUTELA DEL SEGNALANTE.....	50
5. RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI	53
5.1 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI E PER I SOMMINISTRATI.....	53
5.2 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI.....	53
5.3 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER GLI ORGANI SOCIALI.....	53
5.4 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....	53
5.5 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELLE SEGNALAZIONI O SEGNALAZIONI INFONDATE	53
6. ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI.....	54
6.1 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	54
6.2 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI ESTERNI E PER GLI ORGANI SOCIALI	54
6.3 ADOZIONE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI	55
7. SISTEMA DISCIPLINARE.....	56
7.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	56

7.2	RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO	56
7.3	MULTA NON SUPERIORE ALL'AMMONTARE PREVISTO DAL CCNL FEDERAMBIENTE.....	57
7.4	SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO PREVISTO DAL CCNL FEDERAMBIENTE.....	57
7.5	LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA	57
7.6	PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	57
7.7	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	57
7.8	MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	57
7.9	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI	58
8.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	59
8.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI ALLA SOCIETÀ IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO E DOCUMENTI COLLEGATI.....	59

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A: ART. 25- UNDECIES REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE B: ART. 25-SEPTIES REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PARTE SPECIALE C: ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE D: ART. 25-TER – REATI SOCIETARI E ART. 25-QUINQUESDECIES – REATI TRIBUTARI

ALLEGATI

- CODICE ETICO
- ORGANIGRAMMA
- PROCURA SPECIALE DEL 20 APRILE 2022 PER CONFERIRE POTERI AL DIRETTORE
- VALUTAZIONI DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
- DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) AI SENSI DEI D.LGS. 81/08
- SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA CONFORME AL ART. 30 C.1 D.LGS 81/08
- PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WISTLEBLOWING)

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

In considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di massima correttezza nella conduzione delle attività aziendali, anche a tutela della propria immagine e posizione sul mercato, delle aspettative dei propri azionisti e creditori e del proprio personale, coerentemente con i principi già radicati nella propria cultura di governance, SEAB S.p.a (di seguito anche SEAB o Società) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (altrimenti riferito come "Modello 231" o semplicemente "Modello") previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il "Decreto").

Con l'adozione del Modello 231, è stato istituito uno specifico organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, cui la Società ha conferito ampi e autonomi compiti/poteri di controllo sul rispetto del Modello 231, come previsto dal Decreto medesimo.

Il presente documento rappresenta e formalizza l'insieme delle misure che costituiscono il predetto "Modello 231". Si struttura in una Parte Generale e in più Parti Speciali.

Il Modello 231 si colloca al livello più elevato della piramide di istruzioni, procedure e direttive aziendali, nel senso che qualsiasi regola aziendale comunque denominata deve essere coerente con i principi di fondo stabiliti dal Modello.

In altri termini, il presente documento non descrive come opera SEAB o come essa è strutturata in relazione a tutte le tematiche produttive, di servizio, commerciali e organizzative, né descrive in dettaglio i processi interni: il Modello Organizzativo, tuttavia, individua i principi e i criteri di fondo che devono essere seguiti in tutte le predette attività e relative decisioni.

1.2 Il Decreto Legislativo n°. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, nella quale il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Tale decisione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;
- del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. *"soggetti in posizione apicale"*);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (c.d. *"soggetti in posizione subordinata"* o *"soggetti sottoposti"*)¹.

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio stabilito dall'art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che viene definita amministrativa e che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (punito con sanzione amministrativa) ascrivibile all'ente.

Quanto alla NATURA DELLA RESPONSABILITÀ del Decreto, nonostante la qualifica di *responsabilità amministrativa* che compare nel titolo del Decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero *corpus* legislativo. Il Decreto, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell'ente in dipendenza della commissione di un *reato* di cui l'ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell'ente (art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica di tale responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto. Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'ente. E' comunque prevista per l'ente la possibilità di essere "esonero" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione (art. 6) idonei a prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto dei soggetti appartenenti alla struttura dell'ente.

Il Decreto si occupa di delimitare l'ambito dei SOGGETTI DESTINATARI dello stesso, vale a dire: *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane etc.), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, C.S.M. etc.).

¹ L'ente non risponde se le persone indicate ai punti a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'art. 5 del Decreto individua i CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere riconoscere la sussistenza di responsabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di reati posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a. L'ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati e efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (definito "organismo di vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza interno all'ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

La Sezione III del Capo I del Decreto delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò principalmente in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti.

Nel luglio 2020 il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune importanti modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare per quanto riguarda l'art. 24 del D.lgs. 231/01, si osservano le seguenti modifiche:

- l'art. 24 del D.lgs. 231/ è ora denominato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";
- è stato introdotto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986.

Nel febbraio 2022 il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili». Il provvedimento in esame ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p., già previsti come reati presupposto all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale» (c.d. "Direttiva PIF") ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, prevedendo, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per il reato di frode ai danni di un fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, l'applicazione delle disposizioni sulla confisca e sulla confisca per equivalente di cui agli artt. 240-bis e 322-ter c.p.

Con la legge n. 137 del 2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre scorso, è stato convertito il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, noto come "Decreto Giustizia" o "Decreto Omnibus-bis" e recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Tra le plurime novità, l'intervento legislativo aggiunge un altro tassello all'opera di ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, contemplando ora anche i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

La legge 90 del 2024 modifica il reato di truffa (640 c.p.) introducendo il numero 2-ter al comma 2, introducendo la punibilità nei casi in cui il fatto è commesso attraverso strumenti informatici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Nel disposto dell'**art. 24 del Decreto**, sono compresi i seguenti **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

L'**art. 24-bis del Decreto 231** è stato introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di *delitti informatici e trattamento illecito di dati*.

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di *sistema informatico* e di *dato informatico*. Per *sistema informatico* si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Il concetto di *dato informatico* è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Il D. Lgs. n°7 del 15 gennaio 2016 ha modificato i seguenti articoli: art. 491-bis del c.p. e l'artt. 635 bis, ter, quater e quinquies del c.p.. In particolare l'art. 491-bis del c.p. non fa più riferimento a documenti informatici di natura privata, mentre gli artt. 635 bis, ter, quater, quinquies sono stati modificati con il seguente comma "*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*".

Con la L. 133/ di conversione del D.L. 105/2019 al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. La nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) c.p., con importanti effetti sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, essendo tali fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto (art. 24-bis d.lgs. 231/2001).

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024 la L. 28 giugno 2024, n. 90 con "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" (per semplificare, "Legge sulla Cybersicurezza"). La Legge sulla Cybersicurezza interviene anche sul catalogo dei reati presupposto in materia di responsabilità amministrativa degli enti, contemplati nel decreto legislativo n. 231 del 2001. In particolare, il legislatore:

1. ritocca il contenuto dell'articolo 24-bis del D.lgs. 231/01 relativo ai reati informatici, aumentando le sanzioni previste all'interno del suo comma 1, le quali passano da una cornice edittale ricompresa tra cento e cinquecento quote, ad una ricompresa tra duecento e settecento quote.
2. aggiunge all'articolo 24-bis il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato –introdotta sempre dalla Legge sulla Cybersicurezza – legata all'estorsione informatica di cui

all'articolo 629, comma 3, del codice penale. Nei casi di condanna, inoltre, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001, per una durata non inferiore a due anni.

Tali reati presupposto oggi sono:

- taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- estorsione (art. 629 c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Perimetro di sicurezza cibernetica (D.L. 105/2019 art. 1 c. 11).

L'**art. 24-ter del Decreto 231** è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 ed include nell'ambito della responsabilità amministrativa d'impresa i **delitti di criminalità organizzata**.

La L. 236/2016 ha modificato l'art. 416 c.p. introducendo l'associazione a delinquere finalizzata ai delitti di cui all' art. 601-bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente).

I reati compresi in questo articolo sono i seguenti:

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, detenzione di materiali pornografici, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione del VI comma);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del c.p.p.).

L'**art. 25 del Decreto 231** annovera tra i **reati contro la Pubblica Amministrazione** rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite).

Riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- introduce alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

Con la Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015 vi sono state ulteriori modifiche alle pene per le persone fisiche dei reati previsti all'art.25 del D.Lgs. 231/2001 e all'art. 317 c.p. nel quale è stata reintrodotta la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

Con legge n. 3/ 2019 è stato introdotto nel perimetro 231 l'art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite).

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/01:

- ha modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/01 ora denominato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio"
- ha introdotto il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p., il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Il Decreto-Legge del 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. “Decreto Carceri”) - convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, in vigore dal 10 agosto 2024 - introduce nel Codice Penale e, contestualmente, nel Catalogo dei Reati, mediante richiamo all’ art. 25 del D. Lgs. 231/2001, il nuovo reato di cui all’ art. 314 bis del Codice penale, rubricato “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” , abroga il reato di “abuso di ufficio” di cui all’ art. 323 del c.p. infine apporta rilevanti modifiche al reato di “Traffico di influenze illecite” di cui all’ 346 bis del Codice penale e modifica l’art. 322-bis del c.p. “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.”

Tali reati oggi sono:

- peculato (art. 314 c.1 c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- peculato mediante il profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.) *abrogato*;
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Il Decreto 231 prevede l’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente anche ai casi in cui i reati indicati sopra siano stati commessi da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per *Pubblica Amministrazione* si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell’interesse della collettività.

Per *istituzioni pubbliche* si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per *pubblico ufficiale*, come disciplinato dall’art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla

manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per *incaricato di pubblico servizio*, come disciplinato dall'art. 358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

- E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una 'pubblica attività', non riconducibile ad alcuna delle funzioni sopra descritte e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di Impiegati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'**art. 25-bis del Decreto**, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro e successivamente modificato dalla Legge n.99 del 23 luglio 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'artt. 453 c.p. e 461 c.p. sono stati modificati con il D. lgs 126/2016. In particolare l'art. 453 estende la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, mentre l'art. 461 inserisce espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

L'**art. 25-bis.1 del Decreto**, introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", riguarda i delitti contro l'industria e il commercio.

La Legge n. 206/2023 segna un passo significativo nella tutela del Made in Italy, introducendo misure incisive contro la contraffazione e rafforzando la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01. La normativa estende l'ambito applicativo dell'art. 517 c.p. (ricompreso nell'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01) punendo ora anche la mera detenzione per la vendita di prodotti con segni mendaci, ampliando così il novero dei soggetti esposti al rischio reato.

I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Il **D.Lgs. n. 61/2002** sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'**art. 25-ter** estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" introduce nell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

La legge 69/2015, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, oltre a modificare il reato di false comunicazioni sociali previsto dall' art. 2621 c.c. ha introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate variando l'art. 2622 c.c.

Il 15 marzo 2017 D. lgs 38 è stato introdotto anche il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 bis c.c., inoltre è stato modificato all'art. 2635 c.c. La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

L'art. 55 D.Lgs. 19/2023 è andato a modificare 25-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001, rubricato «Reati societari» mediante l'aggiunta dell'inciso «o da altre leggi speciali» e con l'introduzione della lettera «s-ter», la quale prevede che: «per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote» Tale delitto viene introdotto dall'art. 54 D.Lgs. 19/2023 e prevede che: «Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale».

In questo articolo sono previsti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
- *falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);*
- *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37 c. 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);*

- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 (art. 54 D.lgs.19/2023).

L'art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo”*, stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all'arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell'ordine democratico.

La legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art 25-quater d.lgs. 231 (artt. 270 quinquies-1 c.p., 270 quinquies-2 e 280-ter c.p.).

Il D.lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 1 della L. 625/1979, sostituito dall'art. 270-bis.1 del c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".

In particolare, sono da richiamare, tra le altre, le seguenti fattispecie di reato:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.),
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.),
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.),
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.),
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.),

- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.),
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art.2)

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante *“Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine”* (art. 583-bis c.p.), ha inserito nel Decreto 231 l'**art. 25-quater.1** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo).

Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto *“criterio strutturale”* che - da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del Decreto 231 – impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente.

L'art. 25-quinquies del Decreto è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata dei *“delitti contro la personalità individuale”*.

Nel 2014 è stato emanato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, recante, tra le varie innovazioni, alcune modifiche al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Con le modifiche introdotte dal predetto Decreto l'elenco dei reati contro la personalità individuale comprende ora anche il reato di *“adescamento di minorenni”* (art. 609-undecies c.p.).

La legge del 29 ottobre 2016, n. 199 entrata in vigore a novembre 2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto *“caporalato”*, modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”* introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di *“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”* di cui all'art. 603-bis c.p..

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante *«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020»* ha modificato le fattispecie ha modificato i delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600-quater c.p. *“Detenzione di materiale pornografico”* e 609-undecies c.p. *“Adescamento di minori”*.

L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);

- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

L'**art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62** ha introdotto nel Decreto 231 l'**art. 25-sexies** che configura una responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di abusi di mercato ossia di commissione dei reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).

Il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti amministrativi in materia di mercato finanziario.

La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a "*doppio binario*", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie dei reati di cui agli artt. 182 "ambito di applicazione", 184 "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" e art. 185 "manipolazione del mercato" del TUF (D.lgs. 24 febbraio 1998 n°58).

L'**art. 25-septies del Decreto** è stato introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o "TUSSL"). Il disposto, recante misure relative alla commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231, che sono di natura dolosa e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto), i reati considerati nell'art. 25-septies, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'**art. 25-octies del Decreto** (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) è stato introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti,

inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-octies del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1)(*)

L'ente risponde per tali reati se ad esso ne deriva un interesse o un vantaggio. In considerazione del fatto che i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. possono essere commessi da "chiunque", l'interesse o il vantaggio dell'ente, quindi, deve essere valutato in relazione all'attinenza della condotta incriminata con l'attività esercitata dall'ente stesso.

L'inserimento dell'art. 25-octies nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231 ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie.

Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio, in particolare, l'art. 648-bis c.p. vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso dal quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita. L'art. 648-ter c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

E' opportuno fare un breve cenno al fatto che il D. Lgs. n. 231/2007 per specifiche categorie di soggetti, e cioè per intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, e altri soggetti che operano in specifiche attività, prevede una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (rispetto al contenuto dell'art. 6) al quale impone l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto stesso (art. 52 D. Lgs. n. 231/2007). L'Organismo è tenuto inoltre ad informare le autorità di controllo indicate nell'art. 52 delle infrazioni in materia di antiriciclaggio. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione è sanzionato penalmente con la reclusione fino ad un anno e la multa da cento a mille euro (art. 55 D. Lgs. n. 231/2007).

(*) Introdotto a far data dal 1 gennaio 2015. La nuova norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di auto riciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) c.p., in modo tale da ampliare il loro spettro applicativo (prevedendone la configurabilità anche nelle ipotesi in cui il reato presupposto sia di natura colposa o contravvenzionale), con importanti effetti sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, essendo tali fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di

pagamento diversi dai contanti ha apportato modifiche ad alcune fattispecie di reato previste dal codice penale e già vigenti, introdotto una nuova fattispecie di reato e, infine, disposto l'inserimento delle stesse all'interno del catalogo dei reati presupposto 231.

In particolare, l'art. 3 del testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l'introduzione del **nuovo articolo 25-octies.1** "Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti".

Con la L. n. 137/2023, di conversione del D.L. n. 105/2023, il Legislatore interviene modificando l'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001. In particolare è introdotto il delitto di cui all'art. 512-bis c.p., "trasferimento fraudolento di valori".

La L. 56/2024 modifica il di cui all'512-bis introducendo il comma 2 che prevede l'applicazione della pena anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia antimafia, attribuisce fittiziamente la titolarità di beni ad altri.

I reati inseriti in questa famiglia sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p.).

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nell'ambito del Decreto 231 l'**art. 25-novies**, con riferimento ai *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*. I reati ivi inclusi e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono quelli previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Attraverso l'art.4 della legge n.116 del 3 agosto 2009 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" è disciplinato nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti – attraverso l'**art. 25-novies** del Decreto 231 - il delitto concernente "l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art.377-bis c.p.).

Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico", si inserisce nel corpus normativo dell'Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), modificando gli artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies, già presenti nell'art. 25-novies del D.lgs. 231/01.

L'art. 2 del D. Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha poi modificato la numerazione del suddetto articolo in **art. 25 decies**.

Sempre l'**art. 2 del Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011** ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. **25 undecies** (Reati ambientali). L'elenco di tali reati comprendeva:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
- b) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.),

- c) commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (art. 2 L. 150/1992);
- d) Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione (art. 3-bis L. 150/1992);
- e) reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- f) reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- g) reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- h) reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- i) reati di cui agli artt.259 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi al traffico illecito di rifiuti;
- j) reati di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., relativo ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- k) reati di cui agli art. 260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006 in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- l) reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- m) reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- n) reati di cui all'art.3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- o) art. 8 e art. 9 del d.lgs. n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.

Nel maggio 2015, il Parlamento ha approvato definitivamente Legge 22 maggio 2015, n. 68, "Disposizione in materia di delitti contro l'ambiente", che ha introdotto rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001. Più precisamente, attraverso l'inserimento nel Libro II del Codice penale del Titolo VI-bis, denominato "Dei delitti contro l'ambiente", sono state introdotte nel D. Lgs. 231/01 quali reati-presupposto le seguenti nuove fattispecie di reato:

- p) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- q) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- r) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- s) delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies, c.p.);
- t) traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-sexies c.p.).

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, sostituito con l'articolo 452-quaterdecies del c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Il 10 ottobre 2023 la Legge 137/2023 modifica i reati di "Inquinamento ambientale" e "Disastro ambientale" aggiungendo aggravante nel caso in cui l'inquinamento o il disastro siano compiuti in area protetta.

Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. **25-duodecies**: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" In proposito, l'art.22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;

- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")

Nel novembre del 2017 con la L. 161 del 17 ottobre 2017 viene modificato l'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01. In particolare l'art. 30 comma 4 della L. 161/2017, all'unico comma presente dell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01 aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Viene prevista una sanzione per gli Enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La legge 187 del 2024 modifica l'art. 22 del D.lgs. 286/1998. Tali modifiche non hanno nessun impatto sul D.lgs. 231/01, in quanto riguardano commi dell'art. 22 non contemplati nel catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01.

Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo **l'articolo 25-terdecies** rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo arriva a prevedere nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3». Il D.lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia"), sostituito dall'articolo 604-bis del c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

Il 03 maggio 2019 è stata approvata la L. 39 "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo **l'articolo 25-quaterdecies** rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (il “Decreto Fiscale”), che introduce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel catalogo dei reati presupposto rilevante al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (il “Decreto 231”). L’ art. 39, comma 2, del Decreto Fiscale introduce infatti nel Decreto 231 il nuovo **articolo 25-quinquiesdecies**, rubricato “Reati tributari”. Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto l’attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale) ha introdotto nuove fattispecie di reato all’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01: il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000, l’omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000 e l’indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000.

I reati inseriti in questa famiglia sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Il Decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frodi che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale» (c.d. “Direttiva PIF”) ha modificato il comma 1bis dell’art. 25-quinquiesdecies del d. lgs. n. 231/2001 specificando che i reati tributari di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater d. lgs. n. 74/2000 comportano la responsabilità dell’ente quando sono commessi al fine di evadere l’IVA nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri «connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione Europea» da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10.000.000,00 euro.

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale) è stata introdotta la nuova famiglia di reati all’art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01.

Il Decreto Legislativo n. 141/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2024, attua la revisione **della disciplina doganale nazionale e rilevanti modifiche del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi**. Tale Decreto ha un impatto anche sulla disciplina della **responsabilità delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001**. L’**art. 25 sexiesdecies**, rubricato “**Contrabbando**”, non ricomprende più solamente i reati in materia doganale bensì le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione introdotte con tale modifica), ma anche i reati in materia di accise, prevedendo per entrambi la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quanto ai reati in materia doganale, il Decreto introduce le nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, delineando la nuova disciplina nazionale di riferimento in materia doganale e abrogando il previgente T.U.L.D., nell’ottica di un riordino completo del sistema doganale

italiano in conformità alle norme doganali dell'Unione Europea.

I reati compresi in questa famiglia sono:

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 del D.lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41 del D.lgs. 504/1995);
- Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 del D.lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche (art. 43 del D.lgs. 504/1995);
- Confisca (art. 44 del D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 del D.lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 del D.lgs. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 del D.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 del D.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 del D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 del D.lgs. 504/1995);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 del D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 del D.lgs. 504/1995);
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 del D.lgs. 504/1995).

Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. Inoltre, il testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l'introduzione **dell'art. 25-septiesdecies** "Delitti contro il patrimonio culturale" e **l'art. 25-duodevices** "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Con il D.lgs. 56/2024 viene modificato l'art. 518-duodevices.

Reati previsti da questa famiglia dall'Art. 25-septdecies sono:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opera d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Mentre i reati previsti dall'art. 25-duodevices sono:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

L'art. 10 della **Legge n. 146 del 16 marzo 2006** (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della **Legge n. 146 del 16 marzo 2006** (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex D. Lgs 231/01 sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.3 Le Sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati presupposto sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), disciplinate dagli **artt. 9 a 23 del Decreto 231**, sono le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- **sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto 231, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e

specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede. Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatta eccezione per i reati di cui all'art. 25, che ai sensi della L. 3 del 9 gennaio 2019 ha una durata da 4 a 7 anni); in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231;

- **confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro"; in merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto 231. L'art. 53 del Decreto 231 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo;
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p.. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

1.4 Le Misure cautelari

Il Decreto 231 prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p.. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice

per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto 231.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale *ad hoc* per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

1.5 I Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, *"Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente"*, prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 7 *"Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente"* prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

1.6 Requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

Come sancito dall'art. 6, comma 2, del Decreto 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il legislatore il 10 marzo 2023 ha introdotto importanti modifiche alla preesistente normativa sulla tutela del segnalante (L.179/2017). Infatti, con il D.Lgs.24/2023 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha abrogato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'articolo 6, commi

2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179. Inoltre, il c. 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 è stato modificato indicando che i modelli di organizzazione devono:

- prevedere canali di segnalazione interni, ai sensi del D.lgs. 24/2023;
- il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante e delle altre persone fisiche e giuridiche indicate nel D.lgs. 24/2023;
- sanzioni nei confronti di chi:
 - effettua ritorsioni nei confronti del segnalante;
 - viola l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023;
 - ostacola o tenta di ostacolare una segnalazione;
 - effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Fermo restando il mantenimento delle massime cautele in merito alla riservatezza per la segnalazione e per il segnalante e il segnalato, le principali novità rispetto alla precedente L.179/2017 prevedono:

- la gestione del canale interno di segnalazione affidata ad una persona o un ufficio individuato dall'Ente;
- l'ampiezza dell'ambito delle violazioni di disposizioni normative nazionali (es. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazioni del Modello 231, ecc.);
- l'invito alla predisposizione di un canale che garantisca al segnalante e alla segnalazione la massima riservatezza, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di crittografia;
- l'espansione del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protette per la segnalazione di illeciti;
- la predisposizione di più modalità per effettuare la segnalazione quale un canale interno (attivato dall'Ente), un canale esterno (istituito dall'ANAC), la divulgazione pubblica.

Il comma 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, a seguito dell'introduzione del D.lgs. 24/2023, stabilisce che i modelli di organizzazione e gestione devono prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6 c. 1 *“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente”*, prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 7 ai commi 3 e 4 *“Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente”* del Decreto 231 indica che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi

mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

L'art. 7 comma 1 prevede, inoltre che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Inoltre, relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies D.Lgs.231/01, l'art.30 del D.Lgs.81/01 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività citate e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

1.6.1 Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel 2004, 2008, 2014 e, successivamente nel marzo 2021 (di seguito, anche “Linee Guida”)².

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l’imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

La prima versione delle Linee Guida (datata 7 marzo 2002) era riferita ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, i cui punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell’ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell’organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall’Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l’appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002. Conformemente al modello già delineato per i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario approntare specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel Modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell’Organismo di Vigilanza per la verifica della effettività ed efficacia del Modello stesso.

Le suddette linee guida sono state successivamente aggiornate, il 24 maggio 2004, per recepire i

² Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la “Nota del Ministero della Giustizia” del 28 giugno 2004 e la “Nota del Ministero della Giustizia” del 2 aprile 2008).

suggerimenti del Ministero della Giustizia e per adeguarle ai nuovi assetti interni delle società di capitali delineati dalla riforma del diritto societario e successivamente, in data 31 marzo 2008, per contemplare le nuove fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies che ha recepito la legge n.123/07 relativa alle "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

La versione, aggiornata a marzo 2014, adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Le Linee Guida sono state ulteriormente aggiornate nel marzo 2021, sia nella parte generale (in particolare in relazione a: disciplina del whistleblowing, aggiornamenti conseguenti alla Legge cd. Spazzacorrotti e opportunità di valorizzare un approccio integrato alla compliance) che in quella speciale per integrare le nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità 231 (es. corruzione privata, caporalato, abusi di mercato, autoriciclaggio e riciclaggio, traffico di influenze illecite, reati tributari, contrabbando, reati di peculato).

2. LA SOCIETÀ

2.1 Descrizione della Società

S.E.A.B. S.p.A. è una società a totale capitale pubblico, controllata dai Comuni della Provincia di Biella, costituita per la gestione operativa del servizio di raccolta, nel settore dei servizi di igiene urbana, con circa duecentotrenta dipendenti.

S.E.A.B. opera in trasparenza per la cura dell'ambiente, migliorando la qualità della vita dei cittadini, a salvaguardia delle generazioni future, con l'obiettivo di diventare una delle principali Aziende di Servizi Pubblici nel territorio piemontese.

La mission aziendale è volta a consolidare un sistema organizzativo orientato al miglioramento costante e continuo dei servizi ed all'ottimizzazione della gestione delle risorse, capace di fornire servizi ai cittadini, con appropriatezza, adeguatezza, qualità, efficacia e tempestività rispetto ai loro bisogni ed alle loro attese.

S.E.A.B. esplica la sua attività nel territorio dell'ambito biellese composto attualmente da 74 Comuni svolgendo il servizio di igiene ambientale, consistente nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, nello spazzamento, servizi accessori (quali ed es. cantonierato, lavaggio cassonetti, spurgo pozzetti stradali ecc.), oltre che nella gestione delle stazioni di conferimento per la raccolta differenziata di rifiuti. Infine Seab gestisce una discarica post-chiusura presso il comune di Masserano.

2.2 Oggetto Sociale

Le attività che formano oggetto della società sono:

- A. la raccolta ed il trasporto, anche conto terzi, e l'intermediazione dei rifiuti, la nettezza urbana, la cura delle aree verdi, lo spazzamento, il lavaggio, la disinfestazione e lo spurgo, la manutenzione e noleggio di veicoli ecologici e delle attrezzature di raccolta;
- B. la progettazione, la realizzazione e la conduzione in proprio e conto terzi di impianti di stoccaggio e di riciclaggio;
- C. la progettazione e la realizzazione, per conto proprio e per conto di terzi, di opere di recupero ambientale, di lavori di sistemazione forestale e di verde pubblico;
- D. lo smaltimento di rifiuti urbani a frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto ed ogni forma di gestione, diretta ed indiretta, di impianti di trattamento meccanico-fisico-biologico dei rifiuti, di impianti di valorizzazione, di impianti di stabilizzazione anaerobica e/o aerobica, compreso il compostaggio, di impianti di incenerimento e termo valorizzazione e di discarica;
- E. l'acquisto e la vendita di brevetti in genere nel settore dell'igiene ambientale;
- F. la realizzazione di studi, ricerche, monitoraggi, valutazioni tecnico-economiche, consulenze ed attività di comunicazione ambientale connessi con l'oggetto sociale;
- G. l'applicazione e la riscossione della tariffa corrispettiva in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La Società esercita le attività ad essa delegate dagli Enti Locali soci realizzando l'intero fatturato e comunque almeno 80% del medesimo nello svolgimento dei compiti ad essa affidati.

2.3 Governance della Società

La governance della società è rappresentata dai seguenti organi:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e oltre ad esercitare il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società, esercita il controllo analogo congiunto sulla Società quale espressione della volontà dei soci enti locali in deroga art. 2380-bis c.c. (...), avvalendosi eventualmente quale supporto tecnico, di carattere consultivo, di una commissione tecnico amministrativa composta di cinque componenti prescelti dall'assemblea dei soci (...). Qualora l'assemblea dei soci venga convocata per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci Enti Locali ha carattere ordinario. La sua decisione ha pertanto sempre valore di parere vincolante preventivo nei confronti della società e dei suoi organi (CdA/Assemblea straordinaria) eventualmente competenti in materia a norma di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. È inoltre convocata dal CdA ogni volta che lo stesso lo ritiene necessario o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale ovvero almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale qualora i soci richiedenti siano più di 15 (quindici) o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In deroga a quanto precede ed al fine dell'esercizio del "controllo analogo congiunto" da parte degli Enti Locali soci, nei termini indicate dal successive art. 27 (Statuto), l'Assemblea è anche convocata quando ne è fatta domanda da un singolo Ente Locale socio a condizione che nella domanda sia indicato un argomento relativo all'esercizio del controllo analogo.

L'assemblea delibera sugli argomenti indicati nell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori e sull'emissione di obbligazioni.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione di strumenti finanziari ex artt. 2346 ultimo comma e 2349 c.c. e sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ex art. 2420 bis C.C., adotta, infine, la deliberazione costitutiva di patrimonio destinato e l'eventuale emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare di cui all'art. 2447 ter c.c..

L'Assemblea può predisporre atti di indirizzo per la Società che devono essere applicati dal Consiglio di Amministrazione. Tali atti di indirizzo sono pubblicati sul sito trasparenza.

Consiglio di Amministrazione

Composto da tre o da cinque membri nominati ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

Gli Amministratori, che sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi, debbono essere scelti tra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubbliche e privati, nei settori di attività della società.

È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci.

Non possono essere nominati amministratori coloro che incorrono nelle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità previste dalla legge vigente.

Il funzionamento del CdA è definito nell'art. 22 dello Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e dell'approvato piano industriale nonché delle procedure sul controllo analogo previste dall'art. 27 dello statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La gestione organizzativa comprensiva tra gli altri dell'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi, contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa a norma del 2° comma dell'art. 2086 C.C. compete esclusivamente agli Amministratori e Amministrazione.

L'Organo amministrativo collegiale potrà delegare ad uno dei suoi componenti e/o al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea, in tutto o in parte, la gestione operativa o quella organizzativa, nel rispetto delle vigenti norme di legge. In tale ipotesi il soggetto delegato avrà il dovere di riferire periodicamente (almeno una volta al trimestre) ai soci ed ai restanti amministratori ogni evento significativo (di rilievo) riscontrato nell'esercizio della delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale.

Il **datore di lavoro** ai sensi del D.lgs. 81/08 è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione nel Direttore Generale. Tale incarico è stato formalizzato con apposita procura allegata al Modello a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del c.c.. Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi del comma 3 dell'art. 2409 bis del c.c. Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro. Si rimanda allo statuto per ulteriori informazioni

Direttore Generale

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, le attribuzioni ed il compenso. Ad esso potrà essere delegata la rappresentanza della società nei limiti dei poteri attribuiti e dovrà essere conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di amministrazione. Al direttore spetterà inoltre dirigere il personale dell'azienda, controfirmare i documenti che autorizzano i pagamenti e le riscossioni nonché la corrispondenza relativa e comunque di sua competenza.

Con apposita procura il C.d.A. ha individuato il Direttore Generale come Datore di Lavoro, nella stessa procura sono stati conferiti i poteri necessari per: la gestione dei servizi e delle attività aziendali, l'amministrazione della Società, la gestione delle risorse umane. Per il dettaglio dei poteri conferiti al Direttore Generale si rimanda alla Procura allegata al Modello.

Organismo di controllo e coordinamento

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di "in house providing" gli Enti Locali azionisti esercitano in forma congiunta sulla società attraverso l'organo assembleare un controllo analogo a quello dagli stessi esercitato sui propri servizi avendo affidato alla società la gestione di servizi pubblici secondo il modello "in house providing".

Ciascun ente locale azionista a norma del precedente art. 13 può richiedere la convocazione dell'Assemblea purché su argomenti rientranti nell'esercizio del controllo analogo congiunto secondo le definizioni e nell'ambito delle competenze stabilite dal presente articolo.

Per ulteriori indicazioni si rimanda all'art.27 dello statuto

2.4 *Struttura dei controlli interni e sistemi di gestione*

Tutti i dipendenti sono inquadrati nell'Area Operativa, nell'Area Amministrativa, nell'Area Tecnica e nell'Area Personale e Organizzativa. A capo della struttura è individuato un Direttore Generale (vedi organigramma allegato).

La struttura dei controlli adottata da SEAB è caratterizzata da strumenti ordinari o generali, costituiti, oltre che dallo Statuto, dagli organismi di governo e controllo (Assemblea, Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale, Società di Revisione e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), anche da strumenti specifici, tra loro collegati tra i quali:

- un organigramma (generalmente soggetto a modifiche e aggiornamenti periodici, allegato al Modello);
- Codice Etico e di comportamento, simbolo e certificatore delle idee fondanti della Società stessa;
- Regolamenti e procedure interne;
- Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

SEAB è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'impresa, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di SEAB ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello) possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di SEAB, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, SEAB ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'analisi ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duovidecies del Decreto e negli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

3.2 Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto presenti al capitolo 1 ed al metodo di lavoro adottato, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:

- Attività aziendali "sensibili" dove possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
 - analisi dei documenti identificativi dell'Ente: es. statuto, procure, organigrammi;
 - analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo dell'Ente: es. procedure e regolamenti;
 - identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutte i reati previsti dal Decreto;
 - interviste ai referenti di tutte le aree, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
 - valutazione della gravità del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nella Società;
 - condivisione dell'analisi rischi con il Direttore Generale e i responsabili delle aree;

- Valutazione protocolli in essere e definizione dei nuovi protocolli finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire le esigenze di controllo;
 - identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l’accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti;
 - condivisione dei protocolli con il Direttore Generale e con i Responsabili;
- Definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico;
- Configurazione ed individuazione dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- Approvazione dell’analisi dei rischi e del Modello da parte C.d.A.
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo anche nell’ottica della tutela della riservatezza delle segnalazioni e del segnalante secondo quanto previsto dalla L.179/2017, recepita dal D.Lgs.231/01;
- Individuazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- Definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

3.3 Mappatura aree a rischio

Un’accurata analisi dei rischi (risk assessment) è la base per la definizione dei provvedimenti (protocolli) che l’Ente decide di mettere in atto per impedire, o quanto meno rendere improbabile, il verificarsi dei reati inclusi nell’elenco contenuto nel Decreto 231.

L’analisi dei rischi è stata svolta in modo da consentire differenti livelli di approfondimento (per famiglia di reato, per singolo reato, per processo/attività).

È stata innanzitutto svolta una prima fase di **analisi preliminare** nel corso della quale, si è proceduto ad individuare le singole fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione a specifiche attività normalmente svolte dal Consorzio e che presentino particolari profili di rischio (c.d. attività sensibili).

L’esito di tale analisi è sintetizzata nell’**allegato documento denominato “Analisi dei rischi”** al presente Modello, dove nella tabella A, viene riportata la valutazione del rischio per «famiglia di reati», con l’indicazione del valore di rischio intrinseco della stessa famiglia di reato”.

La scala di valori utilizzata per la valutazione del rischio è così composta:

- n/a=Non Applicabile
- B=Basso
- M=Medio
- A=Alto

Il valore di rischio “finale” della «famiglia di reati» è il valore più alto delle attività a rischio a potenziale commissione dei reati presenti nella famiglia di reati di cui al D.lgs. 231/01.

Per tutte le famiglie di rischio non applicabili (n/a) viene riportata una nota esplicativa della motivazione per la quale la famiglia di reato è esclusa e, pertanto, le stesse non sono state prese in considerazione.

Per le famiglie di rischio Basso (B) nelle note esplicative sono riportati i reati applicabili e le aree di rischio dove il reato potrebbe essere commesso.

Alla luce dell’analisi sopra effettuata, per le altre «**famiglie di reati**» che hanno raggiunto un valore del **rischio pari a Basso (B)** si è ritenuto di non procedere ad un ulteriore dettaglio e ai fini di prevenzione della commissione dei reati appartenenti a tali famiglie si è valutato sufficiente garantire il rispetto del **Codice Etico e di comportamento** oltre che dei principi etici di comportamento espressamente associati a tale famiglia all’interno dello stesso Codice.

Diversamente, per le «**famiglie di reati**» a cui è stato attribuito un **valore di rischio Medio (M) o Alto (A)** si è proceduto ad **analizzare in dettaglio le modalità con le quali i reati potrebbero essere commessi**.

Tale analisi è riportata nell’**allegato documento denominato “Analisi dei rischi”** ove viene riportato, all’interno delle singole tabelle di riferimento, il reato - presupposto preso in considerazione, il processo/attività sensibile, la situazione di rischio rilevata, le figure coinvolte, la situazione intrinseca rilevata e la valutazione del rischio intrinseco (R), i presidi esistenti e il rischio attuale (Ra) per ogni singola attività.

Il **RISCHIO INTRINSECO** - R- è il rischio che esiste di per sé effettuando una certa attività, senza tener conto dell’esistenza di strumenti di prevenzione e/o regolamentazione.

Il **RISCHIO RESIDUO** - Ra - è invece il rischio che risulta dalla riduzione del rischio intrinseco attraverso l’applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo.

I rischi sopra indicati sono calcolati come il prodotto della Probabilità (intrinseca P o residua Pr) che l’evento si verifichi per l’Impatto (I) che tale evento ha sul Consorzio, cioè;

- $R=P*I$
- $Ra=Pa*I$

Probabilità (intrinseca)	Il fatto è già accaduto? Se sì quante volte?
	L’attività è normata da leggi (cogenti)?
	Con quale frequenza è effettuata l’attività?
Probabilità (residua)	Sono attuate procedure/regolamenti (volontari) che regolano l’attività?
	Sono attuati controlli specifici sull’attività?
	Sono presenti altre misure organizzative?
Impatto	Conseguenze reputazionali
	Sanzioni pecuniarie (quote)
	Sanzioni interdittive

Di

seguito la scala di valori utilizzati per la **Probabilità (P e Pa)** e per l’**Impatto (I)**:

Scala di valori per la P (sia intrinseca che attuale)	
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Altamente probabile

Scala di valori per la I	
1	Lieve
2	Rilevante
3	Critico
4	Molto Critico

Considerando che in caso di processo per responsabilità amministrativa SEAB avrebbe comunque un danno reputazionale, la Società ha deciso di considerare il livello di impatto sempre molto critico cioè pari a 4. SEAB considera, infatti la reputazione un valore importante.

Pertanto i valori di rischio ottenibili dalla probabilità per l'impatto sono riportati di seguito:

LIVELLO DI RISCHIO		
Probabilità	Impatto	
	Valori	
	1	4
	2	8
	3	12
	4	16

Dove il rischio R è:

R = 4 (**basso**)

R = 8 (**medio**)

R = 12-16 (**alto**)

Nel 2021 è stata eseguita l'analisi dei rischi, il risultato del lavoro è all'allegato al Modello, dal quale risulta che alcune famiglie di reati, contenute nel d.lgs.231/01, sono state considerate potenzialmente applicabili e ed altre inapplicabili per l'Ente. L'Analisi dei rischi, come indicato nel documento allegato al Modello è stata rivista tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Di seguito si riporta la tabella della valutazione del rischio intrinseco per famiglie di reato tabella 1, aggiornata all'analisi dei rischi del 2025.

Tabella mappatura dei rischi		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico e frode in pubbliche forniture	M	Vedi tabella 2 art. 24
ART. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	B	Reati ipotizzabili: È ipotizzabile in via ipotetica la falsificazione di documenti informatico pubblico avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.) associato ai seguenti reati: - Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.). - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.). - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.). Aree a rischio Registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di sicurezza o notifiche all'Autorità si operazioni industriali o commerciali (es. registri di carico e scarico dei rifiuti, gestione MUD ecc.), gestione archivi (es. verbali commissioni gara, ecc.).
ART. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	B	Reati ipotizzabili: È ipotizzabile in via ipotetica la commissione del reato di associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) associato ad altri reati compresi nel catalogo 231 (es corruzione, reati ambientali, ecc.) Aree a rischio Gestione dei finanziamenti pubblici, gestione delle consulenze, gestione di contenziosi giudiziari ecc.
ART. 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (compreso artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c.)	M	Vedi tabella 2 art. 25
ART. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	N/A	Il rischio non è applicabile stante le attività svolte da SAEB S.p.A., che non possono avere attinenza con i reati previsti da quest'articolo.

Tabella mappatura dei rischi

Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 25-bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio	N/A	Il rischio non è applicabile e quindi nullo stante le attività svolte dal SEAB S.p.A., in quanto l'attività istituzionale svolta da SEAB S.p.A. non è in un mercato concorrenziale.
ART. 25-ter - Reati societari	B	Reati ipotizzabili • false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) falsificando i dati di bilancio; • fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); • impedito controllo (art. 2525 c.c.) nel confronto del revisore dei conti o dell'assemblea; • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.) • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Aree a rischio Controlli del revisore dei conti; redazione del bilancio, rendicontazioni periodiche, gestione controlli ANAC (ex AVCP), gestione comunicazioni con il garante privacy.
ART. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	N/A	Considerate le attività della Società, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio nullo o non applicabile.
ART. 25-quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N/A	Considerate le attività della Società, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio nullo o non applicabile.
ART. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	B	L'unico reato ipoteticamente ipotizzabile è l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Attualmente SEAB S.p.A. utilizza un solo fornitore in sub-appalto per i servizi di raccolta. Tali fornitori sono stati scelti con gara di appalto e sono cooperative sociali che impiegano disabili affiancati da tutor. Gli altri reati non sono applicabili stante le attività svolte da SEAB S.p.A.
ART. 25-sexies - Abusi di mercato	N/A	Stante le attività di SEAB S.p.A., i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile. Infatti si ritiene che i vertici di SEAB S.p.A., considerate le attività che svolgono, non vengano in possesso di informazioni privilegiate. Inoltre SEAB S.p.A. non ha partecipazioni in Società emittenti strumenti finanziari. Infine la Società non emette strumenti finanziari.

Tabella mappatura dei rischi

Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	A	Vedi tabella 2 art. 25-septies
ART. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	B	Reati ipotizzabili - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) Aree a rischio Qualifica/scelta dei fornitori; acquisto di beni; contabilizzazione di fatture emesse o ricevute; gestione dei cespiti.
ART. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	B	Reati ipotizzabili Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) Aree a rischio Gestione dei pagamenti tramite carte di credito. Riconciliazioni bancarie sui pagamenti effettuati e ricevuti.
ART. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore	B	Reati ipotizzabili Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L. 633/41). Utilizzo di software senza licenza o la duplicazione abusiva degli stessi. Aree a rischio Gestione delle strutture informatiche societarie e utilizzo di software per svolgere le attività di SEAB S.p.A..
ART. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	B	Reati ipotizzabili Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Aree a Rischio Gestione del personale, gestione delle attività di controllo da parte dell'autorità competente in fase di indagine; gestione dei procedimenti penali, civili ed amministrativi nei confronti della Società.
ART. 25-undecies – Reati ambientali	M	Vedi tabella 2 art. 25undecies
ART. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	B	Reati ipotizzabili Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 22 D.lgs. 286/98). Aree a rischio Assunzione del personale extracomunitario, gestione degli scadenziari e aggiornamento dei permessi di soggiorno.

Tabella mappatura dei rischi

Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia	N/A	Considerate le attività di SEAB S.p.A., il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	N/A	Considerate le attività di SEAB S.p.A., i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari	B	Reati ipotizzabili - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000) Aree a rischio Ciclo passivo e calcolo delle imposte, gestione delle note spese, ciclo attivo, determinazione di crediti di imposta, pagamento delle imposte.
ART. 25-sexiesdecies – Contrabbando	N/A	Considerate le attività della Società, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
ART. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale	N/A	Considerata l'assenza di beni culturali tra i cespiti della Società, non si ritiene applicabile la presente famiglia di reato.
ART. 25-Duodevices - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	N/A	Si ritiene che i reati che fanno riferimento alla famiglia di reato non siano in nessun modo applicabili in quanto per niente collegati alla natura della Società.
Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali	N/A	Considerate le attività della Società e il perimetro geografico dove opera, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabili.

In particolare le tipologie di reato considerate come non applicabili alla realtà aziendale di SEAB in quanto sono:

- Art. 25-bis – Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (il reato non è correlabile alla natura, né all'attività, né ai mezzi e strumenti disponibili per l'Ente),

- Art. 25-*bis* 1– Delitti contro l’industria e il commercio (il reato non è correlabile alla natura, né all’attività, né ai mezzi e strumenti disponibili per l’Ente),
- ART. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (i reati connessi non sono applicabili in quanto non si intravedono possibili vantaggi o ragioni di interesse dell’Ente nella seppur molto remota possibilità di commissione del reato a cura del personale e responsabili)
- ART. 25-quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (il reato non è correlabile alla natura, né all’attività, né ai mezzi e strumenti disponibili per l’Ente, né si intravedono motivi di vantaggio)
- ART. 25-sexies - Abusi di mercato (il reato non è correlabile alla natura giuridica, né all’attività, dell’Ente)
- ART. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia (il reato non è correlabile alla natura giuridica, né all’attività dell’Ente)
- Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25-sexiesdecies – Reati di contrabbando
- Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale
- Art. 25-duodecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali il reato non è correlabile alla natura giuridica, né all’attività dell’Ente)

Conseguentemente, per le suddette tipologie di reato, sulla base delle valutazioni sopra espresse, non si è ritenuto di redigere parti speciali specifiche.

La decisione di includere o escludere determinate famiglie di reati è stata assunta dalla Società tenendo conto della struttura di SEAB, delle attività svolte dalla Società stessa nonché dalla tipologia di reati indicati. Sulla base di quanto deciso, il Modello è composto da sei famiglie di reato:

- Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico e frode in pubbliche forniture;
- Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (compreso artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c.);
- Art. 25-ter Reati societari;
- Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25-undecies – Reati ambientali;
- Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari.

Per le altre famiglie di reato che, nella tabella sopra riportata, hanno raggiunto almeno un valore del rischio basso (B) sono indicati nel Codice Etico della Società alcuni protocolli da rispettare per contenere il rischio di commissione di tali reati.

La Società ha deciso, in via precauzionale, di predisporre una parte speciale anche per le famiglie di reato di cui agli artt. 25-ter "Reati Societari" e 25-quinquiesdecies "Reati Tributari" nonostante siano state valutate con un livello di rischio Basso (B) nell'analisi dei rischi.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D.lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti speciali.

3.4 Principi di controllo nelle aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le **procedure di gestione e di controllo già in essere** e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- suddivisione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite nel capitolo 2.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Organigramma
- Statuto
- Regolamenti
- Procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.Lgs.231/2001.

3.5 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da alcune “Parti Speciali”.

La “Parte Generale” illustra i contenuti del D.Lgs. 231/01, la funzione del Modello di organizzazione e di Gestione, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso.

Le “Parti Speciali” sono dedicate alle specifiche tipologie di reato ed in particolare sono state organizzate nel seguente modo:

- **Parte Speciale A:** art.25-undecies “Reati Ambientali”.
- **Parte Speciale B:** art.25-septies “Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”.
- **Parte speciale C:** Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico e frode in pubbliche forniture” e Art. 25 “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione” Art. 25-ter solo i reati ex artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c..
- **Parte speciale D:** Art. 25-ter “Reati societari” e Art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari”.

Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è richiamare l’obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto definito dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, sono indicati:

1. Descrizione dei reati considerati applicabili;
2. Aree a rischio commissione reato;
3. Il personale che potrebbe commettere il reato;
4. Protocolli atti ad impedire la commissione dei reati.

3.6 Destinatari del presente Modello Organizzativo

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico, si applica a tutto il personale dipendente di SEAB, agli amministratori, ai sindaci ed a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all’attività con SEAB.

3.7 Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati e/o richiamati e doveri connessi

Il presente modello ed il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I documenti allegati al presente modello e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmetterne copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo della società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, Presidente, gli emolumenti e un budget di spesa. Esso resta in carica per tre anni ed eventualmente in "prorogatio" fino a nomina del nuovo OdV.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **autonomia ed indipendenza:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il Consiglio di Amministrazione; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
2. **molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
3. **continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da SEAB, si è ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza ha una struttura **collegiale**, composta di tre membri che garantiscono in forma collegiale i requisiti sopra indicati;
- il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;

- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:
 - a) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni;
 - b) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
 - c) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.

Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del modello. Tale relazione sarà quindi presentata e/o inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il CdA può comunque convocare in ogni momento l'OdV e l'OdV può chiedere di essere ricevuto dal Consiglio di Amministrazione motivando la richiesta.

4.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/2001, le **funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza** possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- **cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello**, che consiste nell'analisi del modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia in relazione a mutamenti del Decreto Legislativo in esame, sia in caso di violazioni significative e/o reiterate del modello. Tale attività si realizza presentando proposte di adeguamento del modello al C.d.A..

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato – come già ricordato – dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impositivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per **un efficace svolgimento delle predette funzioni** l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- accedere liberamente alle sedi della Società, senza necessità alcun consenso preventivo e senza preavviso, per richiedere dati, informazioni, documenti ritenuti necessari per svolgere la propria attività;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- prevedere specifici controlli a sorpresa o di carattere continuativo su attività aziendali sensibili; condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- rivolgersi, dopo aver informato preventivamente l'Amministratore Delegato e/o il Presidente del C.d.A., a consulenti di comprovata professionalità per verifiche che richiedono specifiche competenze, attingendo dal budget a propria disposizione. La comunicazione all'Amministratore e/o al Presidente può essere omessa in caso di particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto. L'OdV deve comunque giustificare la spesa sostenuta ex-post;
- incontrare RPCT con il fine di scambiarsi informazioni e non sovrapporsi nell'aree di controllo;
- incontrare il Collegio Sindacale con il fine di scambiarsi informazioni e non sovrapporsi nell'aree di controllo;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc...).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal suo Presidente.

4.2 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente all'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di stabilire quali informazioni ricevere e con quale frequenza, al fine di essere mantenuto aggiornato sull'andamento dei processi a rischio. Tali informazioni sono riportate in apposito documento redatto dall'Organismo di Vigilanza e distribuito ai Responsabili. Tutti i Responsabili devono inviare, secondo periodicità definita, i documenti richiesti all'Organismo di Vigilanza.

Tutti i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società sono tenuti a trasmettere tempestivamente l'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;

- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto;
- modifiche delle procedure aziendali che sono richiamate o che hanno impatto sul modello di organizzazione;
- modifiche su temi organizzativi,
- nuove attività che la Società intende svolgere;
- operazione che ricadono nelle aree a rischio, anche se a rischio basso;
- eventuali report su attività di controllo richieste dal Modello;
- ulteriori informazioni, che sebbene non rientra nel presente elenco, possa permettere all'Organismo di Vigilanza un adeguato controllo sulle attività di propria competenza (es. valutazione dell'adeguatezza del Modello).

L'OdV può inoltre chiedere ai Responsabili degli Uffici di inviare report sulle attività da loro svolte (ad hoc o già esistenti in azienda).

Inoltre, come meglio indicato successivamente, l'OdV supporta il gestore del canale interno di segnalazione per le eventuali segnalazioni di violazioni del D.Lgs. 231/2001, del presente Modello e degli atti che lo compongono e delle procedure adottate dall'Ente dirette a prevenire la commissione di illeciti ex D.Lgs. 231/2001.

Tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori i componenti dell'assemblea e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, attraverso apposita segnalazione al Gestore del canale interno di segnalazione, in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico in relazione ai reati previsti dal D.lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

La modalità di gestione del processo di segnalazione all'OdV è stata regolamentata all'interno di apposita procedura sul whistleblowing, allegata al presente documento e a cui si rimanda per le qualsiasi dettaglio. La procedura è stata predisposta nel rispetto di quanto definito dal D.lgs. 24/2023.

4.3 Segnalazioni di condotte illecite e tutela del segnalante

Il 10 marzo 2023 con il D.Lgs. 24 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", il legislatore introduce una importante novità in tema di Whistleblowing. Tale disposto normativo ha previsto l'integrazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 con l'obbligo di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante.

Tra gli elementi principali, fatti salve le tutele di riservatezza per il segnalante, il fatto segnalato ed il segnalato, il Legislatore introduce l'individuazione di un unico canale di segnalazione, l'obbligo di gestione di tale canale, specifici adempimenti di comunicazione con il segnalante (comunicazione di presa in carico della segnalazione entro 7 giorni, riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla stessa

segnalazione), il forte indirizzo verso strumenti che consentano maggiori sicurezze in merito alla riservatezza.

La Società SEAB per rispondere alla normativa ha individuato un apposito portale per mezzo del quale il segnalante può inviare le segnalazioni di illeciti previste della normativa. Tra queste sono previste le violazioni del Modello e del Codice Etico, nonché le violazioni delle norme cogenti inserite nel catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01. Ha inoltre individuato, come previsto dalla normativa, **il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), come Gestore del canale interno di segnalazione.**

Inoltre la Società ha predisposto apposita procedura per la segnalazione degli illeciti a cui si rimanda per maggiori informazioni sull'argomento. Per quanto di interesse per il presente documento si segnala che la piattaforma permette:

- l'accesso solo alle persone autorizzate, ovvero al RPCT e ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per visualizzare le segnalazioni;
- le segnalazioni possono essere eseguite sia in forma scritta che orale tramite sistema di messaggistica vocale;
- nel caso di segnalazione con l'utilizzo di messaggistica vocale la voce viene "distorta" in modo che non sia riconoscibile;
- la cifratura delle segnalazioni;
- la separazione dei dati del segnalante dalla segnalazione;
- l'identità del segnalante è visibile, con apposita procedura solo al RPCT;
- la comunicazione con il segnalante in modo sicuro;
- la possibilità per il segnalante di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione tramite codice o nome utente e password.

La procedura whistleblowing richiamata al paragrafo precedente ha lo scopo di garantire che non siano violate l'identità del segnalante, qualsiasi informazione da cui si possa desumere l'identità del segnalante l'identità del segnalato, il contenuto della segnalazione, come indicato art. 12 del D.lgs. 24/2023.

Come già indicato precedentemente tutte le segnalazioni sono ricevute dal Gestore del Canale Interno di Segnalazione, che effettua un'analisi preliminare e se la segnalazione dovesse riguardare violazioni del Modello ex D.Lgs.231/01 o reati rientranti nel catalogo presupposto dei reati ex D.Lgs. 231/01, provvede ad inviare la segnalazione, tramite il portale, all'Organismo di Vigilanza.

Sarà cura del RPCT provvedere ad inoltrare la segnalazione entro e non oltre tre giorni dal ricevimento, comunicando al segnalante l'inoltro all'OdV.

È onere dell'OdV comunicare entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione le risultanze dell'indagini al Consiglio di Amministrazione.

Il gestore del canale interno di segnalazione dovrà comunicare sia la presa in carico della segnalazione che la conclusione delle indagini al segnalante comunicando anche le eventuali azioni intraprese dalla Società.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. La Società ha deciso di lasciare la possibilità di effettuare una segnalazione dall'apposito portale senza previa registrazione, anche se invita il segnalante a registrarsi sulla piattaforma.

In questo caso la segnalazione sarà considerata come una segnalazione ordinaria e quindi solo a fini di

verifica delle procedure e dei regolamenti della Società, in ottica di miglioramento.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ricevesse una segnalazione (anche anonima) con un canale diverso dal portale deve provvedere ad avvisare il RPCT della segnalazione per la registrazione della stessa all'interno del portale stesso, considerato che il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Divieto di ritorsione

Il Segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dalla Società a causa della segnalazione effettuata.

La Società agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e in modo da tutelare:

- la riservatezza dell'identità del segnalante,
- la riservatezza dei fatti segnalati,

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

L'Art. 17 del D.lgs. 24/2023 precisa che sono nulli tutti gli atti ritorsivi nei confronti del segnalante quali ad esempio: il licenziamento, mutamenti di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione, note di merito negative, ecc.

Nel medesimo articolo è previsto che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC tramite il canale di segnalazione esterno. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Per una completa trattazione dell'argomento si rimanda alla procedura whistleblowing allegata al modello e alle informative sull'argomento presenti sul portale utilizzato dalla società per le segnalazioni.

Il portale è accessibile:

- dal sito istituzionale di SEAB al seguente link [Home Page - SEAB Biella](#) cliccando su whistleblowing;
- dal seguente link direttamente nel portale di segnalazione [Software segnalazioni - Whistleblowing](#)

5. RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

5.1 Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti e per i somministrati

Spetta a ciascun responsabile di ufficio di SEAB rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria area.

Inoltre spetta alla Direzione Generale rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolga funzione di responsabile degli uffici e delle aree organizzative alle proprie dipendenze e spetta al Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente rilevare eventuali violazioni del Direttore Generale al presente Modello Organizzativo e al Codice Etico.

Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza, attraverso il canale di segnalazione interno predisposto dalla società.

5.2 Rilevazione delle violazioni per i collaboratori

Spetta a ciascun responsabile di ufficio/servizio (incluso il Direttore Generale) rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio o con la propria unità organizzativa (esempio: consulenti, agenti, ...). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati secondo le modalità definite nel paragrafo precedente e nell'apposita procedura whistleblowing.

5.3 Rilevazione delle violazioni per gli organi sociali

Eventuali violazioni al presente Modello Organizzativo ed al Codice Etico poste in essere dagli Amministratori o dal Presidente, possono essere rilevate dall'OdV che, qualora rilevi la violazione, la segnalerà al Collegio Sindacale.

Qualora la violazione fosse effettuata dal Collegio Sindacale, l'OdV la porterà a conoscenza dell'Assemblea dei soci per il tramite del CdA.

5.4 Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza dell'identità del segnalante

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza del segnalante (senza necessariamente conoscerne il segnalante) è tenuto a sua volta ad avvisare l'OdV dell'esistenza di tali fatti, tramite il canale di segnalazione interno.

5.5 Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza delle segnalazioni o segnalazioni infondate

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza della segnalazione (senza necessariamente conoscerne il contenuto) è tenuto a sua volta ad avvisare l'OdV dell'esistenza di tali fatti per mezzo del canale di segnalazione interno. Stesso obbligo si applica a chi è venuto a conoscenza di segnalazioni infondate o dolose.

6. ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

6.1 Premessa

L'OdV prende in carico, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura, la segnalazione per la necessaria istruttoria e, a conclusione degli accertamenti, informa il segnalante sull'esito dell'istruttoria per mezzo del Gestore del canale interno di segnalazione.

Se indispensabile, l'OdV richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele e avvalendosi anche degli strumenti messi a disposizione da SEAB, atti a garantire la sicurezza dell'identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione.

L'OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del segnalante.

6.2 Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti

L'OdV prende in carico, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura, con l'eventuale collaborazione del Direttore Generale e/o di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e – eventualmente confrontandosi con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, anche attraverso misure atte a recepire quanto previsto all'art.6 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs.231/01, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

6.3 Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi sociali

L'OdV, con l'eventuale collaborazione del Direttore Generale e/o di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti, ed eventualmente con l'intesa con legali esterni potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, anche attraverso misure atte a recepire quanto previsto all'art.6 commi 2-bis,

2-ter e 2-quater del D.Lgs.231/01, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

6.4 Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo, ove ritenga sussistente la violazione segnalata propone al Consiglio di Amministrazione, tramite il Direttore, nel caso di dipendenti il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 7, informando il Direttore.

Per l'ipotesi di violazione commessa dal Direttore Generale propone al CdA e per ipotesi di violazione commesse dal CdA o da singoli Consiglieri o dal Presidente, al Collegio Sindacale. Nel caso di violazione commessa dal Collegio Sindacale, l'OdV propone i provvedimenti all'Assemblea dei Soci, per il tramite del CdA.

E' comunque facoltà della parte informata (Direttore Generale, Presidente del CdA, CdA, Collegio Sindacale) richiedere eventuali integrazioni all'istruttoria svolta.

L'OdV nella sua relazione redatta conformemente alla procedura sopra richiamata, provvede a comunicare al Consiglio di amministrazione l'eventuale necessità di modificare i protocolli presenti nel Modello.

L'OdV annualmente (all'interno della relazione annuale) provvede a comunicare al Consiglio di Amministrazione il numero di segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza e tutte le persone coinvolte nell'istruttoria hanno obbligo di riservatezza su tutte le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'istruttoria stessa.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e delle disposizioni interne previste dal Modello stesso come, a puro titolo di esempio, le violazioni alla riservatezza delle segnalazioni così come la violazione dell'identità del segnalante (e la discriminazione dello stesso) o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico della Società, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico sono assunte dall'Azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Spetta al Direttore Generale, eventualmente supportato da consulenti esterni, formalizzare l'accertamento delle infrazioni al sistema disciplinare per il personale e provvedere all'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai sindaci ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

Si considerano violazioni importanti e come tali saranno sanzionate, le violazioni delle misure di tutela delle segnalazioni e/o del segnalante così come le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

7.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari. In un punto a parte sono esaminate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano e non eccedono quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) Federambiente, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari:

7.2 Rimprovero verbale o scritto

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento non conforme alle prescrizioni del

Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società nei confronti dei propri dipendenti.

7.3 Multa non superiore all'ammontare previsto dal CCNL Federambiente

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi più volte le disposizioni interne previste o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società nei confronti dei propri dipendenti;
- Effettua segnalazioni infondate con colpa grave.

7.4 Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL Federambiente

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni della Società.
- Effettua ripetute segnalazione infondate con colpa grave.
- viola le misure di tutela dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dei documenti contenuti nella segnalazione o tenti di violarle.
- effettua segnalazioni infondate con dolo.

7.5 Licenziamento per giusta causa

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto.
- Effettua o tenti discriminazioni nei confronti del segnalante.
- Tenti di ostacolare o ostacoli il buon esito di una segnalazione di illeciti.

7.6 Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo o dal Codice Etico, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei dirigenti.

7.7 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte degli Amministratori o del Presidente del C.d.A., l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale che provvederà ad assumere le opportune iniziative quali la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

7.8 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà per tramite del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci la quale prenderà gli opportuni provvedimenti in merito, come ad esempio la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci al fine di definire le misure più idonee da adottare.

7.9 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori

Ogni grave comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con collaboratori esterni e fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo. In questo senso i collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i Dirigenti, gli amministratori e il Collegio Sindacale) il Codice Etico.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.1 *Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni alla Società in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati*

SEAB dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello Organizzativo anche tramite la rete informatica aziendale (intranet) o bacheche aziendali.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello Organizzativo sugli elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, SEAB intende attuare l'attività formativa strutturata, **sistematica e obbligatoria** di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in SEAB agiscono per conto di essa.

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni (in particolare gli agenti monomandatari e i principali agenti plurimandatari) **che operano in modo continuativo con SEAB** (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti):

- Codice Etico
- cenni del Modello Organizzativo
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- la procedura whistleblowing
- Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento a cura del Direttore Generale, ed in ogni caso un aggiornamento almeno ogni tre anni.

Formazione rivolta al Direttore Generale, ai Responsabili degli uffici/servizi e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti):

- introduzione al D.Lgs.231/2001
- il D.lgs. 24/2023 sul whistleblowing
- Codice Etico
- Modello Organizzativo
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- la procedura whistleblowing
- ruolo del management
- sistema sanzionatorio
- Modello Organizzativo parti speciali (eseguita solo al personale coinvolto nella gestione delle aree a rischio della singola parte speciale)
- attività dell'Odv e modalità di relazione con lo stesso

Successivamente, con cadenza biennale, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli

- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere una frequenza maggiore o interventi straordinari di formazione del personale, al fine di sensibilizzare e rendere sempre più consapevole il personale rispetto alle tematiche trattate nel Modello.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato fino al 30% delle risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Per chi avesse sbagliato più del 30% delle risposte è predisposta ulteriore sessione di formazione. Tutta questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dall'ufficio del personale che provvede ad individuare gli esperti necessari alla formazione, effettuare le convocazioni, predisporre le aule per la formazione e a predisporre appositi registri di formazione. Tutta la documentazione relativa alla formazione/aggiornamenti è archiviata dall'Ufficio del Personale.

